

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori POLLASTRELLI, VITALE, BONAZZI, GIURA
LONGO, CANNATA, POLLINI e SEGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1987

Modificazione degli articoli 14 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulle « Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi » e dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sulla « Istituzione e disciplina della imposta sul valore aggiunto »

ONOREVOLI SENATORI. — Sono trascorsi quindici anni da quando furono emanate le norme fiscali che regolamentano l'uso di contabilità aziendali in codice e di sistemi meccanografici, elettronici e simili per la elaborazione di dati contabili.

Le modificazioni intervenute dal 1973 sono state profonde in ogni campo, in particolare in quello elettronico e nell'uso della elettronica nelle imprese, non solo per la elaborazione e la rilevazione contabile.

Il legislatore, quando regolamentò, con l'intento di introdurre le maggiori cautele fiscali possibili, l'uso di tali strumenti, indubbiamente fu condizionato dalla loro limitata diffusione in campo aziendale e non prevede, nè poteva prevedere, l'impetuoso

sviluppo che successivamente, e in particolare in anni più recenti, l'impiego di sistemi elettronici avrebbe avuto anche nel settore della elaborazione e rilevazione dei dati contabili di soggetti passivi di imposta.

Le modificazioni non sono state solo qualitative — basti considerare la vera e propria rivoluzione portata dall'invenzione e dall'uso dei « microprocessori » — ma anche quantitative.

Si può agevolmente affermare che oggi siano rare, e ancor più lo saranno in un prossimo futuro, le imprese con un minimo di organizzazione che non usino direttamente elaboratori elettronici — o che non si servano di « centri di servizio » — per la elaborazione contabile dei propri fatti gestio-

nali; e ciò non solo per avere le informazioni necessarie, come si dice, in tempi reali, e per adeguare proprie strategie capaci di fronteggiare la concorrenza, ma anche per avere una maggiore redditività attraverso una riduzione dei costi.

Basterebbero queste considerazioni per concludere che la normativa vigente che regola l'uso di queste macchine deve essere rivista ed adeguata alle nuove esigenze degli operatori economici, in un corretto rapporto tra le necessarie cautele fiscali e la eliminazione di inutili adempimenti condizionanti il dinamismo economico e gestionale che caratterizza la nostra epoca.

La revisione delle norme fiscali che regolamentano il settore diventa poi non più rinviabile se si pensa che di fatto sono rimaste inapplicabili perchè oggettivamente inapplicabili, così come continuamente si è riconosciuto con provvedimenti di carattere amministrativo.

Infatti, il terzo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevede che i soggetti che adottano contabilità in codice o che si avvalgono di sistemi meccanografici elettronici e simili per la elaborazione di dati contabili devono tenere un registro nel quale riportare, tra l'altro, le procedure meccanizzate, gli ideogrammi o schemi di programmazione e relativi fogli di programmazione e l'inventario dei supporti meccanografici. Il secondo comma dell'articolo 22 dello stesso decreto stabilisce anche che gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta.

Le disposizioni richiamate sono universalmente riconosciute come inapplicabili, inutili e antieconomiche.

Infatti, trattandosi, in generale, di utilizzatori di sistemi cosiddetti di « primo livello », i soggetti fiscalmente obbligati dall'articolo 14 sono dei semplici utilizzatori di procedure fornite da terzi « a scatola chiu-

sa » — *software* pacchettizzato — e delle quali conoscono solo le modalità operative e non i contenuti tecnici.

Gli utenti, nella quasi generalità e a causa degli alti costi di realizzazione, dispongono dei programmi non in proprietà ma in « licenza d'uso », per cui il *software* è e resta di esclusiva proprietà del fornitore e l'utilizzatore non può farne copia alcuna, nè integrale nè parziale.

L'utente con tale contratto si impegna in sostanza a garantire la segretezza dei programmi, a non consentirne l'uso a terzi, a non estrarne copie, eccetera, per cui chiedere ad un soggetto licenziatario di un *software* di produrre, ad esempio, copia dei *listings* del programma utilizzato equivale a chiedere una prestazione impossibile.

Le cose si complicano ancora di più per i soggetti fiscali che si servono, per la elaborazione e contabilizzazione dei dati delle loro aziende, di « centri di servizio ».

Per quanto riguarda invece i supporti meccanografici di tipo magnetico, la loro conservazione nel tempo, prevista dal secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, oltre che antieconomica perchè la caratteristica fondamentale di tali strumenti è la loro riutilizzazione mediante le cancellazioni e le successive « riscritture », è inutile in quanto i supporti magnetici, per le loro caratteristiche tecniche, sono soggetti ad alterazioni che non permettono una lunga conservazione nel tempo. Il mezzo tecnico, cioè, è tale per cui a distanza di tempo non solo si smagnetizza, e quindi non permette più la lettura dei dati in esso contenuti, ma in un tempo intermedio, prima della cancellazione dei dati, può accadere che la loro lettura dia luogo a dei risultati aberranti a causa della cancellazione naturale solo di alcuni dati contenuti nel supporto!

Infine, si consideri il caso in cui il centro di elaborazione venga ceduto: i supporti conservati non potrebbero essere di alcuna

utilità neanche ai funzionari in verifica, in quanto mancherebbe l'apparecchiatura che consente la « lettura » di tali supporti!

In sostanza si tratta di prendere atto, oggi, del fatto che una contabilità meccanizzata « in chiaro » non presenta minori garanzie fiscali di quella tenuta a mano e che per le contabilità « in codice » è sufficiente

un registro di « decodificazione » per mettere in condizione i verificatori di « leggere » esattamente la contabilità esaminata.

La presente proposta di legge vuole conseguire, quindi, l'obiettivo di facilitare il processo in atto di utilizzazione dell'elettronica nella gestione aziendale, pur senza concedere altri varchi all'evasione fiscale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« I soggetti che adottano contabilità in codice sono obbligati alla tenuta di un apposito registro nel quale devono essere riportati il codice adottato e le corrispondenti note interpretative ».

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'articolo 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'articolo 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso ».

Art. 3.

1. L'ultimo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

« Con il decreto di approvazione del modello di cui al primo comma dell'articolo 28 il Ministro delle finanze può disporre, anche limitatamente a determinate categorie di contribuenti, che gli elenchi di cui al primo e terzo comma siano allegati alla dichiarazione annuale ».

Art. 4.

1 La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.